

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INCENTIVAZIONE ALL'AFFIDO DI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE PRIVATO**

## **ART.1 FINALITA' E SCOPO**

Le finalità del presente regolamento è l'incentivazione per l'affido dei cani randagi catturati sul territorio comunale e lo scopo è quello di aver un numero minore di cani ricoverati presso il facente canile della ditta Pandolfi Marino di Ostra, ed un più idoneo trattamento degli stessi.

## **ART.2**

I cani randagi catturati sul territorio comunale, per assenza di strutture pubbliche idonee, sono ricoverati presso una struttura privata atta a ciò , convenzionata con questo Ente.

La convenzione che dovrà in particolare disciplinare le modalità di cattura e detenzione, è di durata annuale con possibilità di rinnovo salvo disdetta da ambedue le parti, da effettuarsi a mezzo A.R. entro il 30 ottobre di ogni anno.

## **ART.3**

Il cane randagio deve essere ricoverato presso la struttura solo ed esclusivamente dietro assenso del Servizio di Polizia Municipale o dell'Ufficio Veterinario dell'Azienda Sanitaria locale, Distretto di Jesi.

Lo stesso deve essere catturato nel territorio di pertinenza di quest'Ente. Il ricovero deve avvenire solo dietro presentazione dell'atto di assenso della Polizia Municipale che deve contenere le caratteristiche somatiche del cane, il sesso, l'eventuale numero identificativo del tatuaggio e il luogo in cui è stato catturato.

La fotografia a colori dell'animale visto di fronte o di profilo deve essere allegata al registro tenuto dal Servizio stesso in cui vengono annotati cani catturati.

## **ART.4**

L'affido del cane può avvenire in forma definitiva dopo 60 giorni continuativi di permanenza nella struttura e solo a persona che dimostra di essere amante degli animali.

## **ART.5**

L'Amministrazione comunale di Monsano, ogni anno, in fase di stesura del bilancio di previsione, destina una somma per incentivare l'affido di cani randagi a cittadini residenti nel territorio di Monsano, così ripartita per ogni cane affidato:

- concessione di un contributo a fondo perduto di L.2.000 giornaliera vita natural durante all'affidatario dell'animale.
- creazione di un fondo di L.1.000 per ciascun cane dato in affidamento da destinarsi ad iniziative comunali a tutela degli stessi.

#### **ART.6**

Nel caso di più istanze di adozione, ha priorità l'istante residente in zona agricola o in casa unifamiliare nei centri abitati dotati di ampio giardino privato di proprietà .

#### **ART.7**

Le istanze di adozione vengono valutate bimensilmente e più precisamente entro la prima decade del terzo mese. Per la valutazione delle istanze viene riunita apposita Conferenza di Servizi composta dal Responsabile del Servizio di P.M., dal Veterinario dell'A.U.S.L . e dagli addetti dell'Ufficio Sanità e Ambiente del Comune.

Di norma é concesso l'affido di un solo cane per richiedente salvo diversa valutazione a cura dell'ufficio competente previo parere del Servizio Veterinario circa la concreta collocazione; viene data priorità all'istante che dichiara di non possedere cani.

La Conferenza può riservarsi inoltre la facoltà di negare la concessione qualora esista la possibilità che l'affido possa generare turbative della civile convivenza e/o dell'ordine pubblico.

Della seduta viene redatto apposito verbale, consultabile ai sensi della normativa vigente mediante esplicita richiesta al Comune.

#### **ART.8**

L'esito dell'istanza è comunicato in forma scritta e il beneficiario deve ritirare il cane entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il contributo viene liquidato in due rate semestrali posticipate, salvo verifica, con apposita determinazione del Responsabile del Servizio.

Nel caso di morte accidentale o per malattie del cane, l'ammontare del contributo è pari ai giorni di affido.

La distruzione a norma di legge della carcassa deve avvenire solo dopo sopralluogo della P.M. o del Servizio Veterinario dell'A.U.S.L.

#### **ART.9**

L'istanza di affido deve essere redatta su apposita modulistica facente parte, quale allegato, del presente regolamento e disponibile presso l'Ufficio Ambiente del Comune.

#### **ART.10**

L'istante deve presentare la domanda di affido e contribuzione dopo aver preso visione dei cani ricoverati presso la struttura o visionato il fascicolo fotografico tenuto dall'Ufficio Ambiente dove sono evidenziate le caratteristiche principali dell'animale.

#### **ART. 11**

Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già tatuato dal veterinario dell'A.U.S.L. e verrà accompagnato da Decreto di Affido a firma del Sindaco o incaricato, dall'attestazione dell'avvenuto tatuaggio riportante il cronologico di identificazione nonché da certificazione veterinaria comprovante lo stato di salute dell'animale.

Copia del Decreto di affido nonché dell'attestazione di avvenuto tatuaggio deve essere trasmesso dall'Ufficio Ambiente all'Ufficio Tributi per la variazione della titolarità dell'animale.

#### **ART. 12**

Il gestore della struttura in cui sono ricoverati i cani randagi catturati nel territorio comunale è tenuto ad annotare sull'apposito registro tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione in materia.

#### **ART. 13**

L'affidatario del cane, nel caso di decesso dello stesso deve avvisare tempestivamente l'Ufficio Ambiente per gli accertamenti di rito e qualora venisse riscontrato il decesso per morte violenta o avvelenamento si dovrà avvisare immediatamente il servizio veterinario dell'A.U.S.L.

#### **ART. 14**

La Polizia Municipale o l'Ufficio Ambiente sono tenuti a controlli periodici presso il luogo in cui è detenuto il cane in affido a tal fine di verificare la corretta tenuta dell'animale ai fini del benessere e dell'amorevolezza.

#### **ART. 15**

Il personale di vigilanza di cui all'art.14 nel caso accertasse maltrattamento dell'animale dovrà procedere alla segnalazione del fatto alle Autorità di competenza ed attivarsi immediatamente per predisporre gli atti per la revoca del Decreto di affido con conseguente ricovero del cane presso la struttura da cui proveniva.

#### **ART. 16**

La procedura di cui all'art.15 comporta la perdita del contributo e qualora sia già stato in parte liquidato, si procederà al recupero mediante apposito atto motivato.

La corretta tenuta dell'animale è sottoposta a controlli periodici per tutto il periodo di vita del cane.

Agli affidatari è dato obbligo di provvedere a controlli annuali per la salute dell'animale consistenti in almeno n.2 sverminazioni e n.1 vaccinazione.